

Allegato B

Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro S.p.A. – da parte dell’Ufficio Consigliere di parità, di fondi per la realizzazione di azioni di supporto al Piano delle attività 2016

CONTRATTO DI SERVIZIO

L’anno 2016 il giorno del mese di.....

TRA

La Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito anche “Città metropolitana”), con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, rappresentata dal Direttore del Dipartimento III Dott. Antonio Capitani nato a Lecce, il giorno 06/08/1953, per la carica domiciliato presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale di Via Raimondo Scintu, 106 - Roma,

E

Capitale Lavoro S.p.A. (di seguito anche “la Società”), con sede in Roma, Via Beniamino Franklin, 8, nella persona dell’Amministratore unico Dott. Claudio Panella, nato a Roma, il giorno 21 gennaio 1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società

di seguito, congiuntamente

PREMESSO

che il Consiglio Provinciale nella seduta del 24 giugno 2002 ha adottato la Deliberazione n. 183 concernente la costituzione della società denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% della Città Metropolitana e per il 40% del Formez, con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

che con atto a rogito del Notaio De Facendis Michele in data 2 agosto 2002 rep. n. 94817 racc. n. 7317, si è costituita la predetta Società con capitale sociale pari ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) interamente sottoscritto;

che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 del 2 ottobre 2002, sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività della Società Capitale Lavoro S.p.A.:

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della Società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell’intento di consentire alla Città Metropolitana un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata. La relativa cessione di azioni è avvenuta con atto a rogito del Notaio Luciano Fiumara del 15 settembre 2009 repertoriato al n. 25143 raccolta n. 14913;

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 219 del 20 novembre 2007 è stata approvata la modifica dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell’art. 1, comma

729 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, modifica registrata con atto a rogito del Notaio Fiumara in data 20 ottobre 2008 repertoriato al n. 25208 racc. 14963;

che, con atto a rogito del Notaio Luciana FIUMARA, in data 30 maggio 2013, rep. n. 27551 raccolta n. 16712, si è aumentato il capitale sociale della società Capitale Lavoro S.p.A. a € 1.000.000,00;

che, con atto di fusione rep.n.27720-raccolta n. 16842 le società Provinciattiva S.P.A. e Capitale Lavoro S.p.A. si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva S.p.A. nella società Capitale Lavoro S.p.A.;

che, ai sensi dell'art. 2 dell'atto di fusione, *“per effetto della fusione sono annullate senza sostituzione tutte le azioni della società “Provinciattiva Spa”...e non si procede pertanto ad assegnazione delle azioni dell'incorporante all'incorporata né ad un aumento di capitale dell'incorporante” e che “lo statuto della società incorporante è quello vigente della Capitale Lavoro SpA , modificato relativamente all'oggetto sociale in conformità al progetto di fusione”;*

che, ai sensi dell'art. 4 dell'atto di fusione *“la Capitale Lavoro S.p.A. con unico socio, subentra di pieno diritto e a titolo universale in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporata Provinciattiva S.p.A. con unico socio, ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori. Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto fin d'ora autorizzato senza bisogno di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante Capitale Lavoro S.p.A., con unico socio, tutti i beni, gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla Provinciattiva S.p.A. con unico socio”;*

che, con atto a rogito del Notaio Luca Troili, in data 20 maggio 2014, repertorio n. 21641, si è aumentato il capitale sociale della società Capitale Lavoro S.p.A. a € 2.050.000,00;

La società supporta le strutture della Città metropolitana nelle funzioni fondamentali relative a:

- a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale.

Nel perseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 2247 c.c., la Società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale dalla legislazione vigente;

CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. "*in house providing*");

che le attività strategiche funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Città metropolitana la quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica. Come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010, essi sono caratterizzati dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

che la Società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione;

VISTO

- l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, così come modificato dall'art. 48 della Legge 99/2009, e sostituito dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rispettivamente inerenti i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" e "Il regime speciale degli affidamenti in House";

DATO ATTO

che il capitale sociale della costituita Società è di Euro 2.050.000,00 (euro duemilionicinquantamilaeuro/00);

che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e comunitario in tema di società *in house*;

che, in particolare, il vigente Statuto della Società stabilisce all'art. 13 comma 10, che "L'organo amministrativo, anche in riduzione dei propri poteri dovrà avere una organizzazione tale da garantire che l'Ente proprietario svolga un'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo, essendo considerate le attività stesse svolte dalla società, strumentali a quelle svolte dall'Ente proprietario. A tal fine, l'organo amministrativo, dovrà rispettare le direttive che l'ente disponga in merito al controllo analogo e tutte le altre normative vigenti.";

che la Società utilizza le procedure di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;

che, pertanto, il carattere interamente pubblico della Società è tale da consentire che la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. “controllo analogo”;

che i principi e le condizioni stabilite nelle Direttive Comunitarie emanate nell'anno 2014 n. 23/UE Art. 17, n. 24/UE Art. 12. N. 24/UE Art. 28 per quanto concerne il “controllo analogo”, l'entità della partecipazione azionaria dell'Ente aggiudicatore e l'inesistenza di quote di capitale privato nel capitale sociale della società in house sono pienamente soddisfatti, e pertanto la Città Metropolitana di Roma Capitale esercita una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni della società partecipata “in house” la quale non persegue interessi contrari a quelli della scrivente Amministrazione.

VISTI

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23/12/2015, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2016 – Esercizio provvisorio – Indirizzi per la gestione delle funzioni”;

l'approvazione del Piano Operativo Annuale della società Capitale Lavoro S.p.A, avvenuta con Assemblea ordinaria dei soci in data 28/10/2015;

in data 27/01/2016, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Capitale Lavoro S.p.A., come da decisione assunta dal Socio unico azionista, Città metropolitana di Roma Capitale, ha stabilito di revocare il Consiglio di Amministrazione della stessa Società in house ed di nominare, ai sensi dell'art. 13 c. 1 dello statuto societario, per il triennio 2016-2018, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018, Amministratore unico il Dott. Claudio Panella;

CONSIDERATO

che, sin dalla sua costituzione, la Società ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell'*in house providing*, per conto di numerose strutture della Città Metropolitana, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale;

che, tuttavia, relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;

che l'attività strategica funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale, riportata tra le commesse (commessa n.5) elencate nel PDO approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 3/4/2014;

che l'adozione del Contratto Quadro determina effetti sulla programmazione economico-finanziaria in corso, pur rinviando ai Contratti Accessivi sottoscritti dai Dirigenti l'esatta quantificazione dell'entità delle singole voci di commessa programmate;

che, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010, modificata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 518/24 del 27 luglio 2011, è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che erogano servizi strumentali all'attività della Città Metropolitana;

che, con la Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale R.U. 4996 del 04/11/2015, è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per la società Capitale Lavoro S.p.A. per l'esercizio finanziario 2015, il quale definisce l'affidamento alla Società delle linee di attività pluriennali e sul piano generale sia i reciproci obblighi e garanzie sia gli opportuni meccanismi di controllo;

che, inoltre, è indispensabile considerare che una società in house deve assicurare, a margine di ciascuna linea di attività affidatale, lo svolgimento di una serie di attività propedeutiche e generali;

che la Città metropolitana riconosce alla Società un corrispettivo per lo svolgimento di attività propedeutiche e generali da parte del socio sul complesso delle attività affidate e della gestione per un importo complessivo, come dettagliato nello specifico del PDO approvato dalla Città metropolitana e nel POA, approvato dalla Società sulla base del PDO. Tale importo viene confermato ogni anno dal socio Città metropolitana prima dell'approvazione del budget da parte dell'Assemblea dei soci. Le procedure per l'assunzione del relativo impegno di spesa sono affidate al Dirigente del Servizio dell'ente cui compete il controllo economico-finanziario delle società partecipate dalla Città metropolitana; eventuali ulteriori fabbisogni finanziari per lo svolgimento di attività generali rispetto all'importo previsto devono essere comunicati al socio e formare oggetto di specifico provvedimento di copertura in corso d'anno, secondo le modalità e le procedure previste dall'allegato di cui all'art. 38-bis del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; le procedure di impegno e liquidazione delle ulteriori somme assegnate sono effettuate con le medesime modalità definite al punto precedente;

che, a seguito della stipula del Contratto Quadro, i dirigenti della Città metropolitana cui competono le sopra elencate attività stipulano Contratti Accessivi dei provvedimenti di affidamento di ciascuna attività, nei quali deve essere specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la Società sarà chiamata a rendere nel corso di ogni esercizio, articolando opportunamente l'entità dei corrispettivi riconosciuti per ciascun anno di durata del rapporto;

che, qualora nel corso delle annualità di competenza del presente Contratto sia necessario ricorrere alla Società per lo svolgimento di attività non contemplate nel summenzionato elenco, i competenti Uffici dell'amministrazione provvedono a stipulare specifici autonomi contratti di affidamento, definendo per ciascuno la relativa provvista finanziaria, di cui sarà preso atto mediante variazioni al PDO e al POA.

che, sulla base di quanto dichiarato nella offerta tecnico-economica, il servizio professionale offerto dalla società in house, e in particolare la gestione dei rapporti e la governance di un complesso sistema di servizi offerti agli Enti aderenti al progetto, non è reperibile sul mercato mentre i costi indicati, sottoposti ad attenta valutazione sulla economica per oggetto e valore della prestazione, sono da ritenere congrui in relazione alle possibilità di confronto sul mercato di beni e servizi, rispetto a quelli del precedente affidamento, nonché in funzione della complessità dell'attività;

che ai sensi dell'Art. 192 comma 2, la scelta della forma di gestione prescelta apporta notevoli vantaggi e benefici per la collettività con espresso riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, economicità e di qualità del servizio, nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche;

che saranno adempiuti tutti gli obblighi inerenti la pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo previsti dal Dlgs. 18/04/2016 n. 50 Art. 192 c.3 nella sezione Amministrazione trasparente del profilo istituzionale dell'Amministrazione ai sensi del D. Lgs. Del 14/03/2013 n.33.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e Provincia di Roma in merito all'affidamento alla Società delle attività di ampliamento dei capisaldi delle programmazioni precedenti descritte nella scheda di programmazione 2014, esercizio finanziario 2014, ricomprese tra le attività strategiche individuate nel Contratto Quadro approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5063 del 23/9/2014.

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nella proposta progettuale, allegato A al presente contratto, di cui costituisce parte integrante del presente atto. Essi possono essere modificati dal socio pubblico, a seguito delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

ARTICOLO 3

DURATA

Il presente Contratto di Servizio ha durata fino al 31.12.2016.

L'eventuale proroga sarà oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti. Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale dal contratto in oggetto.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'articolo 2 sono specificate nell'Allegato A al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Contratto, la Provincia di Roma riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro 32.157,79 comprensivo di IVA per l'intera durata del contratto prevista all'art. 3. Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

I pagamenti dei corrispettivi previsti per le attività richiamate all'art. 2 sono effettuati con le seguenti modalità:

- anticipazione non inferiore al 50% del valore complessivo della commessa dietro presentazione di fattura per il relativo importo;
- la restante parte sarà erogata dietro presentazione della relativa fattura e di una relazione analitica sulle attività svolte.

ARTICOLO 6 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione metropolitana ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società in house, disciplinato dall'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società, nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Città metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 7
RAPPORTO INFORMATIVO TRIMESTRALE

La Società si impegna a redigere, con cadenza trimestrale, un rapporto sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente contratto. Tale rapporto dovrà essere inviato tempestivamente al Nucleo direzionale istituito ai sensi dell'art. 2 dell'allegato previsto dall'art. 38 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il quale valuterà l'avanzamento dei lavori e comunicherà ove necessario l'esito motivato di tale verifica. Copia del rapporto dovrà altresì essere inviata al Dirigente del Dipartimento III, titolare del presente Contratto Accessivo.

ARTICOLO 8
PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

ARTICOLO 9
RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città metropolitana, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici dell'amministrazione, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici dell'amministrazione, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto;
- accertate ipotesi di violazione agli obblighi di comportamento.

ARTICOLO 10
CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 11
RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 12
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città metropolitana.

Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società in house".

ARTICOLO 13
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Città metropolitana instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

ARTICOLO 14
NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

L'affidamento avviene compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica derivanti dalle norme nazionali in materia di consolidamento dei conti pubblici.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti locali vigenti in materia.

Per la Società Capitale Lavoro S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Claudio Panella

Per la Città metropolitana di Roma Capitale
Il Direttore del Dipartimento III
Dott. Antonio Capitani

Agli effetti dell'art. 1341 il Contraente approva espressamente le disposizioni di cui agli articoli specificati: Artt. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Per la Società Capitale Lavoro S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Claudio Panella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.